



CITTÀ DI AGROPOLI

(Provincia di Salerno)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

copia

N° 72 del 26.11.2012

OGGETTO : LIBERAZIONE DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE, SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA E ADEGUAMENTI PROCEDURALI - INDIRIZZI DI PRIMA APPLICAZIONE.

L'anno duemiladodici il giorno VENTISEI del mese di NOVEMBRE alle ore 15,15 nel Palazzo Municipale. Convocato per determinazione del Sindaco con appositi avvisi, notificati per iscritto in tempo utile a mezzo del messo con l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge in seduta ordinaria di **prima** convocazione, si è riunito il Consiglio comunale:

Sindaco: Avv. Francesco Alfieri

Consiglieri:

- | | |
|--------------------------|------------------------|
| 1) Farro Ferdinando | 09) Pizza Michele |
| 2) Marciano Pietro Paolo | 10) Framondino Luigi |
| 3) Di Biasi Franco | 11) Comite Nicola |
| 4) Di Filippo Giuseppe | 12) Errico Luca |
| 5) Verrone Gianluigi | 13) Inverso Mauro |
| 6) Russo Gennaro | 14) Abate Agostino |
| 7) Giffoni Valeriano | 15) Prota Emilio |
| 8) Orrico Giovanni | 16) Di Luccio Pasquale |

Risultano assenti: VERRONE.

Presiede la riunione il Presidente del Consiglio comunale avv. Luca Errico:

Partecipa il Segretario Generale D.ssa Angela Del Baglivo

Partecipano alla seduta, senza diritto di voto, gli assessori: Santosuosso Gerardo, Crispino

Francesco, Coppola Adamo, Eugenio Benevento, La Porta Massimo.

.....in prosieguo di seduta,

SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE

Proposta di deliberazione del Consiglio comunale

Proponente: Assessore al commercio

Oggetto: LIBERALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE, SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA E ADEGUAMENTI PROCEDURALI - INDIRIZZI DI PRIMA APPLICAZIONE IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATO:

che le recenti riforme amministrative hanno imposto una rilettura del complesso normativo di competenza dell'Amministrazione locale anche alla luce dei nuovi principi di liberalizzazione e semplificazione di derivazione comunitaria;

che sono state recentemente emanate le normative di seguito elencate:

al D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella L. 30 luglio 2010, n. 122;

al D.L. 6 luglio 2011, n. 98 convertito nella L. 17 luglio 2011, n. 111;

al D.L. 18 agosto 2011, n. 138, convertito nella L. 14 settembre 2011, n. 148;

al D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella L. 23 dicembre 2011, n. 214;

al D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito nella L. 24 marzo 2012, n. 27;

al D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito nella L. 4 aprile 2012, n.35;

al D.L. 22 giugno 2012 n.83, "Misure urgenti per la crescita del Paese";

che tale innovazione normativa è stata condotta nel richiamo della disciplina comunitaria e nazionale in materia di concorrenza, libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi, costituendo principio generale dell'ordinamento nazionale, nonché per favorire la libertà di apertura di esercizi commerciali senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente urbano e dei beni culturali;

con tali nuove normative sono state modificate procedure e disposizioni regolamentari a disciplina di diverse materie economiche, e conseguentemente è necessario adeguare, con opportuni indirizzi e criteri programmatici, quante tra queste sono interessate dalle riforme di liberalizzazione;

PRESO ATTO che l'articolo 117, comma 6, della Costituzione riconosce ai Comuni "potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite", e l'articolo 4, comma 4, della L. 131/2003 ha inteso definire l'ambito di competenza prevedendo che "La disciplina dell'organizzazione, dello svolgimento e della gestione delle funzioni dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane è riservata alla potestà regolamentare dell'ente locale, nell'ambito della legislazione dello Stato o della Regione, che ne assicura i requisiti minimi di uniformità, secondo le rispettive competenze, conformemente a quanto previsto dagli articoli 114, 117, sesto comma, e 118 della Costituzione";

VERIFICATO che l'articolo 31, comma 2, del D.L. 201/2011 - così come modificato dall'articolo 1, comma 4-ter della L. 24 marzo 2012, n. 27 - espressamente prevede che "Secondo la disciplina dell'Unione Europea e nazionale in materia di concorrenza, libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi, costituisce principio generale dell'ordinamento nazionale la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, e dei beni culturali. Le Regioni e gli

enti locali adeguano i propri ordinamenti alle prescrizioni del presente comma entro il 30 settembre 2012”;

ATTESO che per definire il concetto di “adeguamento” è opportuno richiamare la sentenza n. 1322/2007 del TAR Piemonte, Sez. I[^], ai sensi della quale “l’obbligo di adeguare le proprie disposizioni legislative e regolamentari posto a carico di regioni ed enti locali (in applicazione del D.L. 223/2006, in attuazione del criterio di adeguamento alla normativa nazionale sulla “concorrenza”) non può significare il permanere fino a tale data (data di adeguamento: 1° gennaio 2007) dei limiti e prescrizioni (previsti dalle normative regionali o locali da adeguare), trattandosi di norme direttamente confliggenti con disposizioni dell’ordinamento comunitario di immediata applicazione e, come tali, prevalenti su ordinamenti di rango inferiore nella gerarchia delle fonti, eventualmente difformi”; con la conseguenza che tali norme, anche di rango legislativo “collocate nella gerarchia delle fonti nazionali e comunitarie e alla luce dei principi costituzionali, si rivelino non applicabili, perseguendo un fine opposto a quello tutelato dall’ordinamento comunitario e costituzionale”.

Analogamente si è espresso anche il T.A.R. Friuli Venezia Giulia con sentenza n. 145 dell’11 marzo 2011 prevedendo che, per effetto delle disposizioni normative attinenti alla concorrenza e di competenza statale esclusiva, “ogni disposizione regionale (antecedente o successiva) contrastante con i principi espressi dallo Stato è destinata a recedere rispetto alla norma statale, per il principio di elasticità dei poteri... (omissis) Pertanto, una volta entrata in vigore una norma nazionale in materie riservate alla competenza esclusiva dello Stato (specie se applicativa di principi e norme comunitarie), essa è destinata a prevalere (immediatamente, ovvero dopo l’infruttuosa scadenza del termine di adeguamento), per così dire per “espansione”, sulle eventuali disposizioni regionali contrastanti”;

RICHIAMATO, l’articolo 34, comma 3, del D.L. 201/2011, con il quale sono state abrogate le seguenti restrizioni disposte dalle norme vigenti, implicando di conseguenza la tacita abrogazione anche delle disposizioni comunali ad esse riconducibili:

- a) il divieto di esercizio di una attività economica al di fuori di una certa area geografica e l’abilitazione a esercitarla solo all’interno di una determinata area;
- b) l’imposizione di distanze minime tra le localizzazioni delle sedi deputate all’esercizio di una attività economica;
- c) il divieto di esercizio di una attività economica in più sedi oppure in una o più aree geografiche;
- d) la limitazione dell’esercizio di una attività economica ad alcune categorie o divieto, nei confronti di alcune categorie, di commercializzazione di taluni prodotti;
- e) la limitazione dell’esercizio di una attività economica attraverso l’indicazione tassativa della forma giuridica richiesta all’operatore;
- f) l’imposizione di prezzi minimi o commissioni per la fornitura di beni o servizi;
- g) l’obbligo di fornitura di specifici servizi complementari all’attività svolta;

RITENUTO, pertanto, opportuno e necessario, in prima applicazione delle succitate norme e nelle more di eventuali sopravvenienti adeguamenti normativi da parte della Regione, approvare specifici indirizzi, riportati in ALLEGATO 1, in ordine alle norme - che devono intendersi disapplicate o abrogate - inserite nel vigente ordinamento comunale relativamente alla disciplina dei vari settori di attività economica interessati dalle nuove norme di liberalizzazione e semplificazione;

VISTO, infine il decreto legislativo 6 agosto 2012, n. 147, inteso ad apportare correzioni ed integrazioni al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, con il quale è

stata recepita nel nostro ordinamento la direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno;

RICORDATO, infine, che l'articolo 1, comma 3, del succitato D.L. 1/ 2012 espressamente prevede che "Nel rispetto delle previsioni di cui ai commi 1 e 2 e secondo i criteri ed i principi direttivi di cui all'articolo 34 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il Governo, previa approvazione da parte delle Camere di una sua relazione che specifichi, periodi ed ambiti di intervento degli atti regolamentari, è autorizzato ad adottare entro il 31 dicembre 2012 uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per individuare le attività per le quali permane l'atto preventivo di assenso dell'amministrazione, e disciplinare i requisiti per l'esercizio delle attività economiche, nonché i termini e le modalità per l'esercizio dei poteri di controllo dell'amministrazione, individuando le disposizioni di legge e regolamentari dello Stato che, ai sensi del comma 1, vengono abrogate a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti stessi" e che pertanto si rimanda all'avvenuta emanazione di detti provvedimenti nello specifico il conseguente adeguamento e recepimento delle nuove procedure amministrative atte a dar avvio alle attività economiche;

SENTITA in merito la Commissione consiliare "Commercio, Turismo, Spettacolo, Sport" nella seduta del 15/11/2011;.

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

propone di deliberare

1. di approvare, in prima applicazione delle norme in premessa richiamate, e nelle more di eventuali sopravvenuti adeguamenti normativi da parte della Regione, specifici indirizzi riportati nell'ALLEGATO 1 della presente deliberazione, in ordine alle norme che devono intendersi disapplicate o abrogate, inserite nel vigente ordinamento comunale relativamente alla disciplina dei vari settori di attività economica interessati dalle nuove norme di liberalizzazione e semplificazione;

2. di disporre la disapplicazione delle norme regolamentari vigenti in contrasto con le intervenute normative in premessa citate, nei termini indicati nel predetto di demandare al Servizio Attività economiche e produttive, in esecuzione della presente, l'adeguamento degli strumenti regolamentari interessati per ciascuna materia, fatta salva la successiva approvazione da parte dello Stato e della Regione delle disposizioni normative di competenza.

3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun onere finanziario a carico del bilancio comunale.

Agropoli, lì 16 novembre 2012

Firma del proponente
f.to Avv. Eugenio Benevento

PARERE TECNICO : Il responsabile del servizio Attività Economiche e Produttive
- Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del TU delle leggi sull'ordinamento degli EELL, approvato con D.Lgs 18/08/2000, n°267; per quanto riguarda la sola regolarità tecnica, esprime parere favorevole.

Data 16 novembre 2012

Il Responsabile del servizio
f.to Margherita Feniello

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione di cui sopra;

Dato atto che su tale proposta di deliberazione è stato acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.Lgs n.267/2000;

Uditi i seguenti interventi :

Ass. Benevento : relaziona illustrando la proposta;

ABATE : dichiarazione di voto di cui all'allegato A) che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Con voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano,

DELIBERA

- è approvata la proposta di deliberazione innanzi trascritta il cui testo si intende qui integralmente riportato.

-Con separata votazione, con voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

- Ultimata la trattazione dell'O.d.G. , alle ore 16,11 il Presidente dichiara sciolta la seduta.

IL PRESIDENTE
f.to (avv. Luca Errico)

IL CONSIGLIERE ANZIANO
f.to (dott. Ferdinando Farro)

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to (D.ssa Angela Del Baglivo)

=====

Pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio on line del Comune.

li 04.12.12

IL MESSO COMUNALE

f.to D'APOLITO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certificasi , che giusta relazione del Messo Comunale, copia della presente deliberazione e' stata pubblicata all' Albo Pretorio on line del Comune in data odierna per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi.

li 04.12.12

Il Dirigente
f.to Dott. Eraldo Romanelli